



# NOTE TECNICHE-GIURIDICHE

CSEN - Corsi Nazionali di Formazione / Specializzazione / Aggiornamento

[www.csencorsi.it](http://www.csencorsi.it)

**Oggetto: Nota sulla formazione di tecnici ed istruttori sportivi - SNaQ e Nazionali**

SNaQ Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi

## 2. NOTA SULLA FORMAZIONE DI TECNICI ED ISTRUTTORI SPORTIVI

a) Competenze giuridiche per la Formazione in Italia di Tecnici ed Istruttori Sportivi a livello nazionale

La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:

- 1) Il C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- 2) Le Federazioni Sportive o Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I.
- 3) Gli Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti dal C.O.N.I.

Le competenze sono state di recente confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n.242 (cosiddetto Decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n 59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e "la promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal DPR 24 luglio 1977,n.616."

Lo Statuto del CONI, regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'Art. 2 le Funzioni di disciplina e regolazione e all'art 26 l'ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici ed istruttori deriva dalle previsioni dell'art. 2 del Regolamento "Per il Riconoscimento ed i rapporti CONI- EPS", approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001.



# NOTE TECNICHE-GIURIDICHE

CSEN - Corsi Nazionali di Formazione / Specializzazione / Aggiornamento

[www.csencorsi.it](http://www.csencorsi.it)

## **Oggetto: Nota sulla formazione di tecnici ed istruttori sportivi - SNaQ e Nazionali**

In ordine allo SNAQ (sistema di qualificazione dei tecnici sportivi per le equiparazioni professionali a livello europeo **ATTENZIONE!** non ancora oggetto di legislazione europea), il CONI con la delibera di Giunta nazionale n. 308 del 18\07\2017 ha riconosciuto il 1° livello SNAQ in automatico ai tecnici formati dalle FSN o dagli EPS.

Per gli altri livelli ed i certificati equiparativi bisogna frequentare gli appositi corsi del CONI.

### **b) Competenze delle Regioni**

Ferme restando le competenze nazionali del CONI (e quindi delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva), le funzioni in materia di sport sono state nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (L.549/95,art.2,comma 46,lett.b – L.59/97,art. 7 – Dlg. 31/3/98 n.112) fino ad arrivare alle recenti modifiche dell'art 117 della Costituzione per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni .

Le Regioni hanno quindi facoltà legislativa in materia sportiva ed alcune di esse, nella emanazione dei provvedimenti, hanno toccato, in qualche caso, anche il problema della qualificazione dei soggetti che operano in campo sportivo.

Ad esempio, la Regione Lombardia col “Testo Unico delle Leggi sullo Sport” al titolo II, art.8 ha considerato istruttori specifici di disciplina quei soggetti in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla federazione nazionale riconosciuta o dalle scuole regionali del CONI o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti.

Anche le Regione Marche, la Regione Puglia, la Regione Abruzzo, la regione Emilia Romagna con leggi hanno previsto simili figure.



# NOTE TECNICHE-GIURIDICHE

CSEN - Corsi Nazionali di Formazione / Specializzazione / Aggiornamento

[www.csencorsi.it](http://www.csencorsi.it)

## **Oggetto: Nota sulla formazione di tecnici ed istruttori sportivi - SNaQ e Nazionali**

Gli istruttori sportivi con i titoli suddetti possono quindi legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecniche ai vari utenti.

I tecnici abilitati secondo le leggi suddette quando operano in campo sportivo dilettantistico cioè con ASD o SSD possono usufruire del regime fiscale agevolato di cui alla legge 342\2000.

Ovviamente se si vuole invece esercitare la professione è necessaria regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l'I.N.P.S. e la sottoscrizione di una assicurazione a tutela della professione, essendo un lavoratore autonomo, non necessita d'iscrizione C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura).

Ai sensi della nuova legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disciplina delle professioni non organizzate - si può aprire la P.I. in forma singola. La norma prevede che è obbligatorio per il lavoratore autonomo in tutti i rapporti con la clientela, fiscali e non, fare esplicito riferimento alla legge 4\2013

Se si apre la P.I. non si possono più avere i compensi agevolati della 342\2000

**CSEN, Dipartimento Giuridico-Fiscale**

07/01/2022

DATA

*Dipartimento Giuridico-Fiscale Csen*

FIRMA

**Centro Nazionale di Formazione - Pescara | CF: 91054360689**

Uffici Amministrativi: Via Regina Elena, 129, 65122 - Pescara